

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1133

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati RUSSO SPENA e TESAURO**

*Presentata il 14 marzo 1964*

Abrogazione dell'articolo 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla  
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati  
e procuratori

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 8 gennaio 1952, n. 6 veniva istituita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

Agli articoli 4, 7 e 13 detta legge, trattando dell'elezione della formazione e delle attribuzioni degli organi della Cassa disponeva che i relativi componenti potessero essere rieletti.

La legge 25 febbraio 1963, n. 289 recante modifiche alla legge di cui sopra ha disposto all'articolo 24: « Il presidente, il comitato dei delegati, i componenti del consiglio di amministrazione e i componenti del collegio dei revisori dei conti della Cassa non possono essere immediatamente rieletti ».

Poiché l'approvazione dell'articolo da parte della Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa (seduta dell'11 gennaio 1963) ha avuto luogo senza discussione sulla base di un testo predisposto da un comitato ristretto gli scopi che si sono voluti conseguire con l'introduzione di questa norma non possono essere chiariti dall'esame degli atti parlamentari a meno che non si voglia dar credito alla inverosimile comune opinione che, volendosi raggiungere l'avvicendamento al vertice amministrativo della Cassa si sia illegittimamente ricorso allo strumento legislativo in luogo del più proprio e democratico sistema elettivo.

Né la norma stessa trova giustificazione in oggettivi inconvenienti del sistema previsto dalla legge del 1952 che si siano voluti eliminare. Al contrario è da rilevare che la giuridica impossibilità dell'immediata rielezione dei componenti degli organi direttivi e di controllo della Cassa mette gli stessi in grave difficoltà: trattandosi, infatti di materia squisitamente tecnica si richiede da parte degli eletti una pratica e una esperienza che difficilmente si possono acquisire in breve tempo. L'applicazione dell'articolo 24 succitato produrrà la conseguenza che allorquando i componenti dei vari organi cominciano ad acquistare quella pratica e quell'esperienza devono far posto ad altre persone che devono cominciare daccapo con quanto nocumento per la buona amministrazione della Cassa è facile intuire.

D'altra parte quasi tutti gli ordini forensi d'Italia, maggiori interessati all'applicazione della legge, con ordini del giorno inviati al Ministro di Grazia e Giustizia, hanno manifestato profonde preoccupazioni per il danno che potrà derivare alla Cassa dalla norma di cui chiedono addirittura la disapplicazione.

Per i suesposti motivi i sottoscritti si onorano di presentare la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 24 della legge 25 febbraio 1963,  
n. 289, è abrogato.